



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>TRIMONTI</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SPINIELLO</u>	<u>MODESTINO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>STRACCIA</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 404/2018
depositato il 27/03/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00085703 33 IRPEF-ALTRO
contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - AVELLINO
VIA MOCCIA 68 83100 AVELLINO

proposto dal ricorrente:
GAMMAUTO SRL
VIA VARIANTE SS 90 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentato da:
MACCHIONE NICOLA
VIA VARIANTE N. 2/2 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentante difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 404/2018

UDIENZA DEL

21/09/2018 ore 09:00

N°

636/2019

PRONUNCIATA IL:

21/09/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/07/2019

Il Segretario

Antonio Imbriano

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo la società GAMMAUTO SRL, a mezzo del suo legale rappresentante P.T., ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento innanzi descritta, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino richiede il pagamento di complessivi euro 2.239,96 a titolo di recupero interessi di sospensione anno 2016 oltre accessori.

La contribuente ha contestato l'atto impositivo per i seguenti

MOTIVI

- la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione (assenza del formato P7M) ;
- la nullità della cartella per carenza di motivazione ed omessa indicazione delle modalità del calcolo degli interessi.

Per tali motivi chiede l'annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese . L'Agenzia delle Entrate Riscossione che non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 21.9.2018 parte ricorrente insiste nelle richieste e si riporta ai propri scritti difensivi.

MOTIVAZIONE

La Commissione osserva:

dall'esame degli atti preliminarmente si rileva la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, benché regolarmente notificatole il ricorso, come risulta dalla ricevuta PEC allegata dalla società . Infatti da detta ricevuta risulta che in data 20.12.17 alle ore 9:47

Pertanto il ricorso appare essere stato ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, e tanto consente di valutare il ricorso proposto.

La Commissione ritiene valutare le eccezioni di merito proposte dalla parte e rileva in ogni caso che la cartella è priva di motivazione adeguata e valida non essendo sufficiente la semplice indicazione di " recupero interessi di sospensione 2014 a seguito di revoca n. 2014P2173 del 11.02.2014 " con i codici tributo e gli importi totali dovuti .

Infatti dall'atto impugnato non traspare con chiarezza il motivo del *petitum* in netto contrasto con quanto previsto dalla legge 212/200 e dai principi costituzionali. Inoltre anche il calcolo degli interessi è lacunoso in quanto l'ufficio impositore indica solo i gli importi parziali per tributi , il totale richiesto e il periodo di debenza , senza riferimento ai tassi e ai metodi di calcolo in contrasto con quanto sancito di recente dalla sentenza n. 24933/2016 della Cassazione. Ogni altra eccezione della ricorrente viene assorbita

dall'accoglimento del ricorso. Data la controvertibilità della materia trattata e la mancata costituzione in giudizio dell'ufficio si ritiene di potere compensare le spese giudizio.


P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando sulla domanda, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Compensa interamente le spese tra le parti.

Così deciso in Avellino il 21 settembre 2018

Il Presidente Estensore

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned above the text 'Il Presidente Estensore'.